

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2420 del 17/05/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-nonies - Società Agricola Berti s.s. con sede legale in Piazza Gentili n. 16 in Comune di Santa Sofia ed installazione sita in Via Campacci n. 2/A in Comune di Bagno di Romagna - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2510 del 17/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-nonies - Società Agricola Berti s.s. con sede legale in Piazza Gentili n. 16 in Comune di Santa Sofia ed installazione sita in Via Campacci n. 2/A in Comune di Bagno di Romagna - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).**

### **La Responsabile dell'Incarico di Funzione**

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpa le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Premesso che la Società Agricola Berti s.s. è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4308 del 15/09/2020 a seguito di Riesame per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Campacci n. 2/A in Comune di Bagno di Romagna;

Dato atto che in data 09/03/2021 con comunicazione art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la Società Agricola Berti s.s. ha caricato sul portale regionale IPPC-AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita la protocollo di questa Agenzia con n. PG/2021/37435 del 10/03/2021) relativa alla:

- richiesta di passare all'allevamento di capi leggeri (con ciclo di durata 50-52 giorni) da distribuire nel capannone 1 e 2 per recuperare la produttività del capannone 3, con aumento della densità di allevamento e senza variazione del numero complessivo di capi autorizzati; sulla base dei dati riportati nella documentazione allegata la densità di allevamento è inferiore a 33 kg/m<sup>2</sup> di peso vivo (nel rispetto della normativa sul benessere animale), la ditta farà comunque richiesta di autorizzazione a densità superiori fino a 39 kg/m<sup>2</sup>;
- (capannone 1 e 2) trasformazione della ventilazione da trasversale a longitudinale: tenuto conto dell'inutilizzazione del capannone 3 (e quindi dei suoi ventilatori) l'intervento comporta un aumento della portata complessiva di 12.000 m<sup>3</sup>/h;
- (capannone 1 e 2) installazione nuovi pannelli cooling per raffrescamento dei capannoni;
- (capannone 1 e 2) installazione finestrelle per ventilazione invernale;

Dato atto che a fronte di tali modifiche risulta opportuno apportare all'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4308 del 15/09/2020 le necessarie modifiche;

Dato atto che il progetto è stato sottoposto a Valutazione Ambientale preliminare e la Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale con nota prot. n. PG/2021/31066 del 26/02/2021 ha escluso la necessità di screening;

Vista la documentazione presentata dalla Società Agricola Berti s.s. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite bonifico bancario, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 09/03/2021 con comunicazione art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la Società Agricola Berti s.s. ha caricato sul portale regionale IPPC-AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita la protocollo di questa Agenzia con n. PG/2021/37435 del 10/03/2021);
- in data 15/03/2021 il SAC di Forlì-Cesena di Arpae con nota prot. n. PG/2021/40155 ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli Enti interessati;
- con nota prot. n. PG/2021/50002 del 31/03/2021 è stata inviata alla Società Agricola Berti s.s. una richiesta di integrazioni;
- in data 27/04/2021 la Società Agricola Berti s.s. ha inviato le integrazioni richieste tramite il portale IPPC-AIA e le stesse sono state acquisite al prot. n. PG/2021/66521 del 28/04/2021;
- con nota prot. n. PG/2021/67815 del 30/04/2021 questo Servizio ha chiesto agli Enti coinvolti nel procedimento di valutare le suddette integrazioni entro i 15 giorni successivi;

Dato atto che a tutt'oggi non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti;

Evidenziato che la documentazione tecnica presentata dal Proponente, formata dai seguenti documenti, è stata valutata esaustiva:

- relazione tecnica (Allegato 1) esplicativa relativa alla modifica non sostanziale di AIA;
- copia pagamento oneri istruttori;
- Scheda C-D-E-F-L-M;
- Valutazione di impatto acustico previsionale (marzo 2021);
- Allegato 3A-3B-3D stato di progetto;
- Allegato 3C;
- relazione integrazioni;
- Scheda tecnica EOS EWS EOC;

Specificato che in merito agli aspetti acustici sulla base degli elementi forniti non è possibile valutare se quanto genericamente descritto in termini di mitigazioni previste sia tale da garantire il rispetto dei valori limite differenziali (in particolare notturni) di immissione presso i ricettori 1 e 2 considerati, pertanto viene inserita al § **D2.7 EMISSIONI SONORE** la prescrizione n. 41bis come di seguito specificato:

**41bis.** La ditta dovrà installare le barriere fonoassorbenti così come indicate nella relazione acustica del 26/04/2021 e successivamente entro 60 giorni dal completamento degli interventi (installazione nuovi ventilatori) dovrà contestualmente inviare ad Arpa comunicazione dei lavori effettuati e dovrà redigere una nuova valutazione di impatto acustico che dimostri il rispetto dei valori limite differenziali (in particolare notturni) di immissione presso i ricettori 1 e 2; la valutazione di impatto acustico dovrà essere inviata a questa Agenzia entro 30 giorni dalla sua redazione.

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente e viste le opportune valutazioni effettuate da questo SAC sulla stessa, si accoglie la richiesta della ditta e si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4308 del 15/09/2020 come di seguito specificato:

- 1 il § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene interamente sostituito come segue:

**A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**

- Allegato 3A Planimetria dell'impianto - emissioni in atmosfera, 3B Planimetria dell'impianto - rete idrica, 3D Planimetria dell'impianto - aree deposito materie, datata 20/04/2021;

- Allegato 3C Planimetria dell'impianto - Sorgenti sonore, datata 20/04/2021.

- 2 al § **A5 ITER ISTRUTTORIO** viene:

- modificata la nota della prima tabella come segue:

(\* ) L'attività di allevamento presso il capannone n. 3 è sospesa fino all'ottenimento delle sanatorie edilizie o suo utilizzo con diversa destinazione d'uso.

- inserita la tabella **CONFIGURAZIONE ALLEVAMENTO CAPANNONE 1 E 2 SOLO CAPI LEGGERI** come segue:

**CONFIGURAZIONE ALLEVAMENTO CAPANNONE 1 E 2 SOLO CAPI LEGGERI**

Codice AUSL	Identificazione capannone/box	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	N. massimo posti	N. massimo capi autorizzati	Peso vivo (t)	Superficie Utile di Allevamento (SUA m <sup>2</sup> )
001FO179	1 PT	Polli da carne	A terra	23.460	23.460	23,46	1.190
	1 PP	Polli da carne	A terra	23.460	23.460	23,46	1.190
	2 PT	Polli da carne	A terra	19.315	19.315	19,32	980
	2 PP	Polli da carne	A terra	19.315	19.315	19,32	980
<b>TOTALE</b>	/	/	/	<b>85.550</b>	<b>85.550</b>	<b>85,55</b>	<b>4.340</b>

- 3 al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** viene:

- modificata al secondo capoverso la descrizione del ciclo produttivo dei polli da carne, come segue:

[omissis]

L'attività di allevamento presso il capannone n. 3 è sospesa fino all'ottenimento dell'agibilità dello stesso ottenuta a seguito di rilascio di condono edilizio o suo utilizzo con diversa destinazione d'uso.

In considerazione del fatto che il capannone n. 3 non è utilizzabile (e potrebbe esserlo anche

in futuro), l'azienda per non perdere produttività intende allevare avicoli da carne di tipo leggero.

Il ciclo produttivo dei polli da carne può avere durata differente:

- ciclo produttivo di avicoli da carne di tipo pesante della durata massima di circa 57 giorni intervallati da un vuoto biologico di 14 giorni che può essere come minimo anche di 7 giorni; il peso finale di vendita medio raggiungibile (media tra le femmine vendute al 34° - 35° giorno e i maschi rimanenti a fine ciclo) è di circa di 2,7 kg;
- ciclo produttivo di avicoli da carne di tipo leggero della durata di 50/52 giorni con una presenza del 50% di maschi e 50% di femmine, con allontanamento delle femmine dopo circa 35 giorni e quello dei maschi a 50/52 giorni dall'accasamento; considerato che le femmine vengono vendute a 1,6 kg e i maschi a circa 3,0 kg, il peso medio finale per capo in un ciclo è di circa 2,2-2,4 kg/capo.

**Entrambe le tipologie di allevamento possono essere eseguite dalla ditta.**

- inserita alla tabella **Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare** la seconda riga relativa alla categoria allevata, come segue:

Categoria allevata	Polli a terra (pesanti e leggeri)
--------------------	-----------------------------------

- 4 alla tabella **Tipologia produttiva autorizzata** della prescrizione n. 12 del § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** viene modificata:

- la prima riga relativa alla categoria animale, come segue:

Categoria animale	Polli da carne (pesanti e leggeri)
-------------------	------------------------------------

- la terza nota come segue:

(\*\*\*) L'attività di allevamento presso il capannone n. 3 è sospesa fino all'ottenimento dell'agibilità dello stesso ottenuta a seguito di rilascio di condono edilizio o suo utilizzo con diversa destinazione d'uso.

- 5 alla prescrizione n. 20 del § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA**:

- viene sostituita la tabella **Ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi (fasi di stabulazione, trattamento, stoccaggio)**, come segue:

**Ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi (fasi di stabulazione, trattamento, stoccaggio).**

Codice capannone /reparto	Sigla	Tipo ventilazione	Numero ventilatori	Portata massima m <sup>3</sup> /h	Sistemi di controllo	Sisitemi di controllo	Lato di emissione	Protezioni alle emissioni
1 PT	E1.1a-E1.5a	Depressione	5	42.000	Computerizzato	Automatico	N/E	
1 PT	E1.6a	Depressione	1	39.000	Computerizzato	Automatico	N/E	
1 PP	E1.1b-E1.5b	Depressione	5	42.000	Computerizzato	Automatico	N/E	
1 PP	E1.6b	Depressione	1	39.000	Computerizzato	Automatico	N/E	
2 PT	E2.1a-E2.5a	Depressione	5	42.000	Computerizzato	Automatico	S/O	
2 PT	E2.6a	Depressione	1	39.000	Computerizzato	Automatico	S/O	
2 PP	E2.1b-E2.5b	Depressione	5	42.000	Computerizzato	Automatico	S/O	
2 PP	E2.6b	Depressione	1	39.000	Computerizzato	Automatico	S/O	

- vengono eliminate alla tabella **Altre emissioni** le ultime due righe relative alle emissioni E5 ed E6, come segue:

Silos mangime					Generatori di emergenza	
Sigla emissioni	N. capannone a servizio	Periodicità di carico	Modalità di carico	Tecniche di attenuazione emissioni polveri	Sigla emissione	Alimentazione
E1	1	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione	E7	Gasolio
E2	1	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
E3	2	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
E4	2	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		

Specificato che l'aggiornamento della planimetria Allegato 3A-3B-3D (cfr. § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**) comporta la modifica della parte descrittiva del § **D2.8 GESTIONE RIFIUTI** di AIA e valutata la necessità di non riportare in tale sezione di AIA la data della revisione, in modo da rendere meno modificabile il documento di AIA, si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4308 del 15/09/2020, come di seguito specificato:

*"Resta fermo che i rifiuti prodotti dall'attività dell'installazione devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni del Deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nella aree opportunamente identificate (Planimetria 3D)."*

Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a "Nota AIA n. 2/2021. Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)" e viste le Linee Guida interne di Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020), **si modifica la prescrizione n. 21 (emissioni diffuse)** dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4308 del 15/09/2020 come di seguito specificato, con la precisazione che l'efficacia parte dal prossimo report:

#### **(emissioni diffuse)**

**21.** Ogni anno il Gestore deve provvedere a calcolare l'azoto e il fosforo escreto e le emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte dal numero medio dei capi allevati nell'anno solare. Ai fini del calcolo si potrà utilizzare il BAT-Tool o altro strumento riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, esplicitando in ogni caso nel report annuale il metodo di calcolo utilizzato e i dati di input. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento.

Specificato che per mero errore materiale nel documento di riesame di AIA non è stata riportata al § **C1.1.3 Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) della Regione Emilia-Romagna** la descrizione della conformità dell'impianto rispetto al PAIR ed è stata indicata una errata zona di appartenenza, pertanto si sostituisce in toto tale paragrafo nell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4308 del 15/09/2020, come di seguito specificato:

'''

#### **C1.1.3 Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) della Regione Emilia-Romagna**

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) della Regione Emilia Romagna (<http://ambiente.regione.emilia-la-regione.it>) ha approvato con deliberazione n. 115 del 11/04/2017 il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), comprendente anche il Quadro conoscitivo, le Norme Tecniche di Attuazione e il Rapporto Ambientale contenente la sintesi non tecnica e lo studio di incidenza. Il Piano contiene le misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare

nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. n. 155/2010. Il Comune di Bagno di Romagna rientra nella zona dell'Appennino, area senza superamenti dei valori limite dei parametri del Piano Aria. L'allevamento è già esistente e la domanda di riesame presentata non comprende modifiche. In merito alla conformità dell'impianto rispetto al PAIR:

- l'alimentazione degli animali viene effettuata per fasi con adeguamento della dieta e dei suoi contenuti in minerali e amminoacidi alle specifiche esigenze dei capi allevati nei vari stadi di sviluppo; in questo modo è possibile ottenere una riduzione dell'azoto escreto con una dieta a ridotto contenuto proteico;
- vengono applicate soluzioni per ridurre le emissioni all'interno del ricovero, come l'applicazione delle BAT per la riduzione dell'ammoniaca e odori nella stabulazione degli animali;
- in relazione agli stoccaggi nell'allevamento l'unico stoccaggio presente è costituito dalla zona di stabulazione permanente situata all'interno del capannone di allevamento stesso; la lettiera a fine ciclo può venire in parte ceduta e in parte stoccata a piè di campo con un cumulo coperto per poter essere utilizzata successivamente durante i periodi di spandimento e non viene quindi stoccata in una concimaia dedicata; sono presenti vasche di stoccaggio coperte per le acque di lavaggio;
- in merito allo spandimento dei reflui zootecnici, la parte di lettiera prodotta annualmente non ceduta viene utilizzata per l'attività agronomica con interrimento entro le 4 ore nel rispetto del Regolamento Regionale n. 3/2017; le acque di lavaggio vengono utilizzate per la fertirrigazione delle piante del sito (se il lavaggio non è effettuato per problemi igienico-sanitari, altrimenti sono smaltite come rifiuto).

”

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4308 del 15/09/2020 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" a seguito dell'adeguamento dell'installazione sita in Via Campacci n. 2/A in Comune di Bagno di Romagna, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato (REV. 1) al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Precisato che con l'aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" si è proceduto a riformattare l'intero documento, in modo da uniformarlo alla versione più aggiornata;

Conseguentemente si sostituisce integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4308 del 15/09/2020 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché gli obblighi in essa contenuti e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV. 1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

#### DETERMINA

- 1 di **accogliere** la modifica non sostanziale all'AIA in premessa descritta presentata in data 09/03/2021 (prot. n. PG/2021/37435 del 10/03/2021) dalla Società Agricola Berti s.s. con sede legale in Piazza Gentili n. 16 in Comune di Santa Sofia ed installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via Campacci n. 2/A in Comune di Bagno di Romagna;
- 2 di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4308 del 15/09/2020 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l'Allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV. 1), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:
  - A) viene sostituito integralmente il § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**;
  - B) viene modificato il § **A5 ITER ISTRUTTORIO**;
  - C) viene sostituito integralmente il § C1.1.3 **Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) della Regione Emilia-Romagna**;
  - D) viene modificato il § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO**;
  - E) viene modificata la tabella **Tipologia produttiva autorizzata** della prescrizione n. 12 del § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO**;
  - F) vengono modificate le tabelle della prescrizione n. 20 del § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA**;
  - G) viene sostituita integralmente la prescrizione n. 21 (emissioni diffuse) al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** con i contenuti specificati nelle premesse del presente atto;
  - H) viene inserita al § **D2.7 EMISSIONI SONORE** la prescrizione n. 41bis;
- 3 di **aggiornare** l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" in relazione alla necessità di non riportare nella parte descrittiva del § **D2.8 GESTIONE RIFIUTI** la data della revisione della planimetria 3D, con aggiornamento dello stesso;
- 4 di **precisare** che le parti dell'**Allegato 1 Rev. 1** oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura (**modifica maggio 2021**) e scritte in colore rosso;
- 5 di **precisare** che:
  - rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4308 del 15/09/2020;

- la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4308 del 15/09/2020 di rilascio dell'AIA a seguito di riesame;
  - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- 6 di **stabilire** che la modifica di AIA comunicata dalla Società Agricola Berti s.s. ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- 7 di **fare salvi**:
- 7.1 i diritti di terzi;
  - 7.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 8 **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- 9 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 10 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Berti s.s.;
- 11 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Bagno di Romagna, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Società Agricola Berti s.s..

La Responsabile dell'Incarico di Funzione  
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"  
Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**